

# L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XXXVI — Vol. XL

Firenze, 16 Maggio 1909

N. 1828

**SOMMARIO:** Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — La grande follia contemporanea — ARTURO PERELLI, Sull'aumento del prezzo dei prodotti e sul modo di fronteggiarlo — L'assicurazione patronale contro lo sciopero — **RIVISTA BIBLIOGRAFICA:** Dott. Mariano Rocco, I noli degli emigranti prima e dopo la legge del 1908 - Dott. Spartaco Bassi, Gli infortuni sul lavoro agricolo Il problema degli infortuni sul lavoro agricolo in generale, Le legislazioni straniere, Il problema in Italia - Dott. J. Riesser, Finanzielle kriegsbereitschaft und kriegsführung - Dott. Mentor Bouniatian, Wirtschaftskrisen und überkapitalisation, Eine untersuchung über die Erscheinungsformen und Ursachen der periodischen Wirtschaftskrisen - Prof. W. R. Boyce Gibson, The problem of Logic — **RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA:** Il Congresso delle organizzazioni sindacaliste a Bologna — La convenzione per i servizi postali commerciali marittimi - La società nazionale degli olivicoltori - La relazione al disegno di legge sulle modificazioni alla legge elettorale politica - La statistica agraria - Lo sviluppo dell'industria del vino in Germania - Il commercio del petrolio nel mondo — **RASSEGNA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE:** Il commercio italiano — Le casse operaie di assicurazione contro le malattie in Austria — La legge danese sulle casse di soccorso per la disoccupazione — Camere di commercio — Mercato Monetario e Rivista delle Borse — Società commerciali ed industriali — Notizie commerciali.

## Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Non è molto tempo (1) che richiamavamo su queste colonne la attenzione del pubblico sulla organizzazione e sulla funzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, organizzazione e funzione che lasciavano e lasciano molto da desiderare.

La recente discussione avvenuta alla Camera sul bilancio preventivo di quel Ministero, ci consiglia di ritornare sull'argomento ed insistere sulla tesi che allora abbiamo sostenuto. Sebbene il dibattito alla Camera si sia chiuso con un voto nel quale il Governo, respingendo la domanda di una inchiesta, ha ottenuto una enorme maggioranza, non per questo sono stati dimostrati inesistenti gli addebiti che i vari oratori hanno mosso al modo con cui gli svariati servizi di quel Ministero procedono.

Ne è da meravigliarsi di tale scorretto procedere di quel dicastero. Prima di tutto è invalso il concetto che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio abbia fra gli altri Ministeri una importanza molto secondaria e quindi vengono facilmente preposti a quella Amministrazione uomini, che potranno avere anche un certo valore politico, ma non ne hanno che uno tecnico scarsissimo. Si hanno esempi di parlamentari che hanno rifiutato il portafoglio di Agricoltura non credendolo degno della loro posizione politica.

In secondo luogo, e questo è il male peggiore, il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio comprende i più svariati servizi per i quali non si credono adatti i funzionari reclutati e promossi secondo le norme che vigono nelle altre Amministrazioni. Col pretesto che occorrono per questo

o per quel ramo della multiforme attività del Ministero funzionari specialisti, non si seguono nel nominarli i metodi ordinari, ma si procede con mezzi eccezionali, i quali danno luogo molto spesso a favoritismi e nepotismi di cui alla Camera l'altro giorno furono portati esempi singolari.

Ora non si può negare che qualche volta la scelta dei funzionari con metodi alquanto disinvolti possa dare buoni risultati, ma il più delle volte si hanno delle amare disillusioni alle quali molto difficilmente si può rimediare.

Finchè si tratta di provvedere gli stalloni, o di sovvenzionare la olivicoltura, o di incoraggiare i provvedimenti contro la fillossera o la mosca olearia, la incompetenza può fare in sostanza poco male; in genere abbiamo così poca fiducia nell'opera del Governo che non ci sorprende affatto se un letterato ad un tratto venga posto a capo di una stazione enologica.

Ma vi sono dei servizi erroneamente affidati al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di natura così importante e così delicata sui quali bisogna attentamente discutere, affinché non rimangano ancora in mano a quella Amministrazione che, e i fatti lo dimostrano, ha un concetto così scarso della competenza, il che vuol dire della istruzione, della capacità e dei precedenti dei suoi funzionari.

E di tali servizi ne ricordiamo appunto due che meriterebbero tutte le possibili cure: il credito e la istruzione.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha il compito di sorvegliare gli Istituti di credito (meno le Banche di emissione che sono sindacate dal Ministero del Tesoro), le Casse di Risparmio, le Banche popolari, le Cooperative, le Assicurazioni, le Borse ecc., ecc.

Materia tutta delicata e difficile che esige una particolare preparazione, un tatto speciale ed una unità di azione in certi momenti necessaria ad evitare perturbazioni economiche.

(1) Vedi *Economista*, del 24 maggio 1908.

Ora non crediamo concepibile che questi importantissimi stromenti di credito dai quali spesso dipende l'indirizzo del Mercato e che in alcuni periodi debbono essere rigorosamente vigilati, secondo le tendenze che si presentano più utili, non crediamo concepibile che non debbono essere alla dipendenza diretta ed immediata del Ministero del Tesoro, che ha in tante occasioni il bisogno di poter regolare il Mercato con una precisa unità di indirizzo. Si dirà che i due Ministri, quello del Tesoro e quello di Agricoltura, Industria e Commercio si possono mettere d'accordo, ma sarebbe una osservazione ingenua. Nella pratica tutti sappiamo che fra due Ministeri — non diciamo fra due Ministri — corrono rapporti sempre estremamente freddi, quando non siano rapporti di grande ostilità. La volontà dei Ministri si spezzerebbe davanti al volere della burocrazia che sa resistere, meglio di quello che non si creda, ad impedire l'entente tra due dicasteri. Basta che una categoria di impiegati in un Ministero ottenga un aumento di stipendio od una facilità di promozioni che a quelli di un altro Ministero non venga accordata, perchè si impegni una lotta di cui il pubblico non ha idea, tanto è tenace e ribelle in questi casi la burocrazia.

Non è quindi il caso di fare un assegnamento ragionevole e pratico sull'entente fra due Ministeri, e rimane sempre il fatto che le due parti del credito pubblico sono alla dipendenza di due Amministrazioni diverse, mentre la competenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio su tale materia è da mettersi in dubbio per tanti e tanti motivi.

Nè diversamente può dirsi per ciò che riguarda la istruzione. Il Ministero di Agricoltura aveva un tempo a sua dipendenza gli Istituti Tecnici e parve a tutti ragionevole, nè vi fu in proposito discussione alcuna, di passarli al Ministero della Istruzione. Ma alla burocrazia del Ministero di Agricoltura rimase sempre ostica questa *diminutio capitis*; e non essendo riuscito il tentativo, quando ebbe quel portafoglio l'on. Baccelli, di far ritornare gli Istituti tecnici al Ministero di Agricoltura, la burocrazia inventò una serie di nuove scuole che tiene alla sua dipendenza senza che di alcune il Parlamento ne discutesse la creazione; così la scuola di agricoltura, le scuole professionali femminili ed ora le scuole medie che pullulano qua e là senza mezzi e con ordinamenti non certo encomiabili, e quanto conviensi studiati.

È una strana idea quella di ritenere che certi insegnamenti perchè prevalentemente *agricoli* abbiano a dipendere dal Ministero della Agricoltura. Come se dal Ministero della Istruzione non dipendessero le Università dove si insegna chimica, legge, storia, naturale e lingue orientali.

Qui è proprio chiaro l'errore fondamentale del concetto di *competenza*, la quale non consiste nella conoscenza della materia che si insegna, ma nel metodo con cui si insegna per quanto riflette la organizzazione della scuola ed il metodo da seguirsi.

Insistiamo quindi perchè si provveda sollecitamente a mettere ordine allo stato delle cose e si sottraggano al Ministero di Agricoltura, In-

dustria e Commercio le istituzioni che riflettono il credito passandole al Ministero del Tesoro, e tutte le scuole di qualunque specie esse sieno, per passarle al Ministero della Istruzione.

## La grande follia contemporanea

Nessun altro nome che follia, anzi grande follia, può designare l'attuale stato d'animo dei diversi Stati che ormai dedicano tutta la loro intelligenza alla gara negli armamenti di ogni genere.

La follia, che non molti anni or sono aveva colpito soltanto la Francia e la Germania, e fino ad un certo punto pareva spiegata dal desiderio della rivincita nella Francia, dalla volontà di impedirle da parte della Germania, la follia, diciamo, a poco a poco ha invaso tutti e non vi è Stato ormai che non senta la necessità di imitare gli altri in questa gara di sperperi nelle spese militari.

Sappiamo benissimo che ciascuno Stato giustifica l'aumento delle somme consacrate alla difesa ed alla offesa dicendo che gli altri fanno così e non è possibile perciò rimanere meno armati degli altri; ma il fatto non va considerato nell'attitudine dei singoli, sebbene nella follia di tutti. E che si tratti di una vera corrente pazzesca che domina sulla politica di tutti gli Stati civili del mondo, lo dimostra la considerazione che il ragionamento giustificativo di tale follia somiglia molto a ciò che sogliono dire le donne per le loro mode, talvolta incommode ed antiestetiche e che non vorrebbero portare.... ma poichè tutte fanno così, non possono a meno di seguire lo spirito di imitazione, che, quando sia irragionevole, è evidentemente la prova di una scarsa facoltà intellettuale.

A sentir tutti i Governi ed i Parlamenti affermare con una disinvoltura che impressiona, che tutti questi grandi armamenti servono unicamente *per la pace*, ed a considerare che i popoli si aquietano dinanzi a questa risibile giustificazione e magari applaudono, è da domandarsi se mai qualche ignota corrente di qualche ignoto gas si sia sprigionata sulla atmosfera ed abbia rinnovata, sotto diverso aspetto, l'azione del famoso dottor Oss.

Recenti pubblicazioni tedesche ci presentano queste cifre di spese per l'esercito di terra nei singoli Stati in milioni di Marchi (un Marco corrisponde a L. 1.22).

	1907
Austria-Ungheria	409.1
Francia	679.5
Germania	887.1
Gran Bretagna	572.5
Italia	225.6
Russia	887.1

E per la flotta, sempre in milioni di Marchi.

Austria-Ungheria	49.0
Francia	307.2
Germania	273.2
Gran Bretagna	690.1
Italia	101.8
Russia	229.0

Per cui sommando assieme le due cifre e facendone la distribuzione per abitante si ha (sempre in milioni di Marchi).

	spese militari per abitante	
Austria-Ungheria	458.1	10.09
Francia	987.3	25.15
Germania	1,160.3	19.13
Gran Bretagna	1,262.6	30.45
Italia	327.4	10.08
Russia	1,053.7	3.38
Totale	5,249.4	

Sono in cifra tonda meglio di cinque miliardi l'anno che i sei principali Stati di Europa impiegano nelle spese militari. Qualche cosa di enorme, di mostruoso, di folle che i nostri posteri, speriamo, non arriveranno mai a spiegare se non appunto attribuendo il fatto ad una pazzia che ha imperversato sul mondo.

Chi pensi ai bisogni di istruzione e di elevazione economica ed intellettuale che ha tanta parte della popolazione europea, non può che deplorare vivamente questo morboso indirizzo che viene dato alla politica internazionale per il quale gli Stati debbono mungere più che cinque miliardi ogni anno per mantenere la pace.

Non si può pretendere che si ritorni al sistema degli Orazi e Curiazi e che quindi si affidi ai pochi il risultato di una guerra; ma tra tale semplicismo e le complicazioni guerresche d'oggi, vi è tanto spazio che può starci benissimo, tanto chi desidera un completo disarmo, come chi crede utile un esercito permanente.

E' l'eccesso più che il principio che qui vogliamo rilevare, è la grande follia così acuita in questo breve periodo del secolo ventesimo, è il pericolo evidente che la follia cresca d'intensità e ci travolga in una crisi tremenda di ribellione, se il popolo, cui non giova certo la guerra, sia chiamato a meditare sulla pazzia di coloro che la preparano con tanta cura.

Ormai il sistema degli armamenti portato a tanto eccesso corrisponde nei suoi effetti ad una guerra perpetua; mentre lo stato di guerra dovrebbe esser straordinario, eccezionale, è diventato lo stato normale delle nazioni.

E non basta; intorno a questa enorme cifra di 5 miliardi l'anno, si vanno raggruppando e stringendo tanti interessi di diverso ordine, che è da pensare se mai non vi sia serio pericolo che questi interessi diventino tanto potenti da impedire che la ragione ritorni, da alimentare anzi la follia che imperversa.

Quante cose veramente utili non si potrebbero conseguire con due o tre miliardi l'anno dei cinque che si spendono!

E che ferita alla civiltà non rappresenta quella cifra di cinque miliardi? Basterebbe riflettere un momento su questa persistente grande follia, per concludere quanto sia piccola la intelligenza umana e come sia falso che l'uomo di sponga della ragione.

## Sull'aumento del prezzo dei prodotti e sul modo di fronteggiarlo

Fra le cause del generale rialzo dei prezzi di ogni prodotto, debbonsi anzitutto annoverare: l'aumento dei salari, le assicurazioni obbligatorie, la diminuzione delle ore di lavoro, la legge sul riposo festivo, l'aumento delle imposte e delle tasse; poichè ognuno di questi fattori sociali risolvendosi in definitivo in un elemento di maggior costo della merce-lavoro o, in qualsiasi altro modo, accrescendo gli oneri della possidenza e dell'industria, sempre determina, come vedremo, un aumento nel prezzo di vendita dei prodotti. A fronteggiare le cause cui abbiamo accennato, si crede generalmente che possano servire le cooperative di consumo, mentre invece nessuna azione veramente efficace può, sotto questo aspetto, attendersi da esse. Infatti, tali cooperative, con la compera all'ingrosso di derrate, per rivenderle ai consumatori, si prefiggono, scrive il Brentano, (Boccardo, *Manuale di Economia politica*, Torino, 1892, Vol. III, p. 203) questi scopi: 1° di acquistare derrate genuine; 2° di emancipare, col venderle solo a contanti, i poco abbienti da quello stato di soggezione in cui li pone il prendere a credito, 3° di facilitare l'accumulazione di risparmi coi fare approfittare i consumatori del guadagno fatto mediante la compera all'ingrosso, non sotto forma di un minor prezzo di dettaglio, ma sotto forma di repartizioni annuali o semestrali di dividendi.

Da ciò chiaro apparisce come i vantaggi che una cooperativa di consumo può offrire riguardano più che altro la morale e la salute dei consumatori: la morale, perchè simili istituzioni, ammettendo solo la vendita a contanti, oltre ad emancipare, come si è detto, il consumatore da quello stato di soggezione in cui lo pone il prendere a credito, inducono pure i meno abbienti a limitarsi nelle spese, si da contenere queste nei limiti dello stretto necessario, ciò che spesso non avviene quando si ha modo di facilmente ottenere i generi a credito; la salute dei consumatori, perchè questa risente vantaggio non lieve dall'acquisto e dalla rivendita di prodotti genuini. Utilissime sotto questo duplice aspetto, sono dunque le cooperative di consumo, ma invano cercheremmo in esse gli elementi per risolvere il grave ed importante problema della diminuzione del costo della vita, poichè i vantaggi economici che tali cooperative offrono, consistono solo, come si è veduto, nel reparto fra i consumatori dell'utile ricavato dalla vendita dei vari generi di consumo.

Ora, perchè questo reparto di utili potesse risolversi in un vero e sensibile beneficio pel consumatore, occorrerebbe che il complesso degli utili medesimi realizzati in un certo periodo di tempo fosse assai considerevole, posto in relazione con l'importanza dell'azienda, o, in altri termini, bisognerebbe ammettere che il privato commerciante avesse la possibilità di fissare per i generi del proprio commercio prezzi molto alti, in modo da ottenere guadagni in misura molto elevata. Ma se questo è possibile alle associa-



zioni monopolistiche che incettando tutto o quasi un dato genere di produzione, lo rivendono poi a prezzi esagerati (e trovare un rimedio per neutralizzare gli effetti di questi *trusts* costituisce appunto uno dei mezzi per fronteggiare le cause del rialzo dei prezzi, come cercheremo di dimostrare a suo tempo), non lo è altrettanto quando invece si tratta di commercio esercitato sotto il regime della libera concorrenza, nel qual caso l'utile non può mai eccedere quel limite ragionevole e giusto che rappresenta l'interesse del capitale impiegato e la retribuzione dell'opera personale che il commerciante presta. Come vedesi dunque, questo utile, se considerato nel suo complesso può, in certe vaste aziende, apparire assai notevole, repartito però fra tutte le operazioni di vendita che nelle aziende medesime si fanno, riducesi a ben poca e trascurabile cosa. Inoltre va notato come dall'esercizio cooperativo del commercio, nemmeno è possibile ottenere una somma di utili identica a quella che può aversi in aziende private di eguale importanza, perchè infatti mentre nessun trattamento di favore ottiene la cooperativa di consumo quanto al prezzo dei generi che essa acquista al mercato di produzione, qualche lieve risparmio nelle spese generali è di gran lunga superato dall'aumento che segnano quelle di amministrazione in confronto di ciò che per questo titolo spende il privato commerciante, il quale essendo in modo diretto ed esclusivo interessato al buon andamento dell'azienda, ne cura personalmente lo sviluppo, attende il più delle volte di persona alle operazioni di compra e di vendita, esercita infine da sé stesso la funzione importantissima di controllo sul personale salariato. — In tal guisa una rilevante economia si consegue nelle spese di esercizio, poichè l'opera che il commerciante privato presta personalmente rende necessario un minor numero di salariati e quindi, in ultima analisi, la cifra degli utili sarà sempre, per aziende di eguale importanza, maggiore in quelle private che in quelle cooperative le quali non solo non hanno modo di risparmiare le spese anzidette, ma anche debbono sostenerle in misura piuttosto elevata, poichè come giustamente osserva il Brentano, (op. cit., p. 203) « prima condizione perchè una associazione di consumo possa prosperare, si è che essa sia ben condotta e bene amministrata; e però essa non deve lesinare sugli stipendi, pure di avere buoni impiegati ». — E infatti, mancando l'occhio vigile e l'opera attiva del proprietario che di persona attenda allo sviluppo del proprio commercio ed eserciti quella sorveglianza e quel controllo continui che sono condizioni essenziali per la prosperità di qualsiasi intrapresa, tali funzioni, nell'azienda cooperativa, se è vero che possono in parte essere disimpegnate dagli amministratori, è vero altresì che nella quasi totalità vanno assunte da personale stipendiato. Occorre quindi numeroso personale, buoni, abili ed onesti impiegati, il che importa una spesa non indifferente che in sostanza produce sempre una notevole diminuzione nella somma degli utili.

Ci sembra pertanto dimostrato che se, come abbiamo detto, il reparto dell'utile che può conseguirsi in un'azienda commerciale privata, non

potrebbe in nessun caso costituire pel consumatore un vantaggio economico apprezzabile, tale vantaggio è a considerarsi addirittura nullo quando trattasi di utili di associazioni cooperative, che sono sempre inferiori a quelli che si ottengono in altre aziende di eguale importanza e che per conseguenza, siano essi distribuiti per intero sotto forma di dividendo, o in parte sotto forma di una tenue diminuzione del prezzo di vendita dei prodotti, saranno sempre assai lungi dal procurare la soluzione del grave ed importante problema che ci occupa, soluzione che a ben altri elementi fa d'uopo chiedere.

E anzitutto occorre formarsi un esatto concetto del come i fattori sociali cui abbiamo accennato, possano costituire una causa permanente del rialzo del prezzo dei generi.

Conquistato dalle classi lavoratrici il diritto di liberamente contrattare la vendita della merce-lavoro e di fissarne le condizioni, ne derivò, che volle l'operaio elevare poco a poco il proprio tenore di vita si che gli fosse consentito di soddisfare quei bisogni che in forma nuova od in misura maggiore, mano mano che la civiltà progrediva, ogni dì più imperiosi si facevano sentire. Al conseguimento di questo scopo intesero gli operai organizzati e di volta in volta chiesero ed ottennero i mezzi per procurarsi un'alimentazione più sana e copiosa, un'abitazione più comoda e salubre; chiesero di essere tutelati e lo furono, contro le conseguenze degli infortuni sul lavoro; invocarono ed ebbero riconosciuto il diritto al riposo settimanale, ecc. Da tutti questi provvedimenti a favore della classe operaia, derivarono via via nuovi e non lievi oneri all'industria i quali determinarono in ogni caso un aumento delle spese d'esercizio ed una conseguente diminuzione della somma degli utili, la quale diminuzione, se i progressi della tecnica poterono far sì che fosse contenuta in limiti alquanto ristretti, non servirono però a farla scomparire del tutto. Orbene, l'industriale che vide in tal modo diminuito quel reddito che l'esercizio della propria industria fino allora avevagli assicurato, pensò di riversare sui commercianti e in definitivo sui consumatori, il peso degli oneri assunti, ed elevò così di una somma corrispondente al diminuito importo degli utili, il prezzo di vendita dei propri prodotti, dando così origine a quel fenomeno della ripercussione, per effetto del quale chiunque ne abbia la possibilità, procura di addossare ad altri un carico che gli sia stato imposto. Inoltre, in conseguenza dell'aumentato prezzo della mano d'opera e dei prodotti dell'industria privata, nonchè per dare ai varî servizi pubblici uno sviluppo ognora più conforme alle esigenze della vita civile, ebbero le pubbliche Amministrazioni bisogno di mezzi maggiori, per procurarsi i quali ricorsero a nuove forme di imposta o inasprirono quelle esistenti, sempre o quasi, colpendo i redditi fondiari o industriali ed aggiungendo così nuovi oneri all'industria e alla possidenza, oneri che, salvo rare eccezioni, essendo ripercuotibili, chi ne fu colpito si affrettò a riversarne su altri il carico.

Per effetto dunque di questa ripercussione, rimane inalterato, — per quanto attiene agli oneri derivanti dalle cause suaccennate, — il red-

dito della possidenza e dell'industria, mentre invece chiunque non aveva la possibilità di sottrarsi agli effetti dell'aumentato costo dei generi, dei prodotti, dei servizi, col discaricarsene su altri, ebbe turbato quell'equilibrio fra il numero e la natura dei bisogni ed i mezzi necessari per soddisfarli, che sempre dovrebbe sussistere. Né a quegli effetti si sottrassero le classi lavoratrici le quali anzi li risentirono in misura sensibilissima, tantoché poco a poco quel salario di cui avevano reclamato l'aumento per elevare il loro tenore di vita, si dimostrò addirittura insufficiente e furono richiesti allora ed ottenuti nuovi aumenti che non costituirono però un vantaggio duraturo poichè provocarono di nuovo, a loro volta, il fenomeno della ripercussione in tutte le sue molteplici forme, che ne rese illusoria la utilità. Si venne in tal guisa ad aggirarsi in un circolo vizioso: fu una lotta continua fra capitale e lavoro che turbando sempre più l'equilibrio fra la potenzialità economica e i bisogni da soddisfare produsse quel malcontento che costituisce una seria minaccia per l'ordine e la tranquillità.

E le continue incessanti richieste di miglioramenti economici da un lato, e la ricerca dei mezzi per neutralizzare gli effetti dei pesi che ogni di più si addossano alla possidenza ed all'industria dall'altro, sono la caratteristica dell'odierno assetto economico-sociale; ed è questa specialmente la causa da cui ripete la sua origine quell'aumento continuo dei prezzi di ogni genere e di ogni servizio, aumento che per la natura speciale della causa da cui è prodotto, non possono le classi lavoratrici fronteggiare mediante una misura più elevata delle mercedi, poichè se queste potranno commisurarsi alla entità dei bisogni in un dato momento e alla quantità di denaro che per la soddisfazione dei bisogni medesimi in quel momento è necessaria, l'equilibrio è subito turbato, come si è detto, non appena si manifesti il fenomeno della ripercussione.

Ma non bisogna tacere di un altro fatto importantissimo e che pure non costituendo una causa permanente del rialzo del prezzo dei generi, tuttavia ha nella questione di cui trattiamo, importanza non lieve. Intendiamo parlare dei *trusts*, di quelle associazioni monopolistiche che se meritano plauso quando intendono a limitare, nell'interesse del commercio e della stessa salute dei consumatori, la concorrenza, in guisa che i prezzi delle merci non scendano mai al disotto del costo di produzione, sono invece a riprovarsi quando, come scrive il Loria, (*Analisi della proprietà capitalistica*, Torino, 1889, vol. II, p. 337) esercitando la funzione di mezzo di persistenza nell'economia capitalistica, inceppano meditatamente la produzione per elevare i prezzi delle merci e procurarsi un estrareddito. Invero i *trusts*, coll'incetta di tutti o quasi gli elementi capaci di una data produzione, o con quella della quasi totalità di un determinato genere di prodotti, si rendono arbitri assoluti delle condizioni del mercato, giungendo così, in certi casi, ad eliminare anche per intero la concorrenza ed a fissare prezzi esorbitanti che permettono loro di conseguire altissimi guadagni.

Non sono certo le cooperative di consumo,

— così come si intendono nel loro vero significato, di associazioni cioè aventi lo scopo di acquistare generi all'ingrosso per rivenderli al minuto, — che potranno opporre una efficace resistenza all'opera di questi *trusts* ai quali invece esse medesime dovranno ricorrere per l'acquisto dei generi formanti oggetto di monopolio e dei quali non potrebbero quindi fornirsi direttamente al mercato di produzione.

Le cause delle quali finora abbiamo parlato, solo per altre vie e con altri mezzi possono eliminarsi: occorre cioè l'intervento dello Stato per infrenare e disciplinare il fenomeno della ripercussione; occorrono delle speciali e forti organizzazioni economiche che esercitando la loro azione in contrapposto a quella spiegata dai *trusts*, servano a neutralizzarne gli effetti. All'una cosa e all'altra, — delle quali tratteremo diffusamente in un prossimo articolo, — dovrebbero intendere gli sforzi concordi di tutti, invece che logorare preziose energie in vani tentativi che in pratica servono talvolta, per un complesso di circostanze, a rendere ancor più difficili le condizioni di vita a quelle date classi di persone che invece si vedevano avvantaggiare.

Siena, maggio 1909

ARTURO PERELLI

---

## L'assicurazione patronale contro lo sciopero

---

Nel numero scorso abbiamo cercato riassumere quanto il dott. Pierre Saint Girons ha scritto nella Introduzione al suo ottimo libro sull'assicurazione patronale contro lo sciopero.

Cominceremo ora l'analisi sommaria della prima parte del libro, nella quale si danno i principi generali dell'assicurazione patronale contro lo sciopero. L'Autore definisce lo sciopero come un rischio quasi normale della industria moderna, avente un numero e un'importanza sempre crescenti. Lo sciopero è inevitabile e in certi casi è necessario, costituendo la cessazione del lavoro spesso il solo mezzo di cui dispongono gli operai per far trionfare le loro giuste rivendicazioni. E' l'impiego di quest'arma sia pur legittima che è talvolta abusivo, in quantoché gli operai effettuano spesso scioperi ingiusti, fruttati di esigenze inammissibili per i salari, ecc.

Tutti gli industriali sono egualmente esposti allo sciopero, ma è un fatto che esso colpisce certi industriali più duramente di certi altri. Ed allora perchè non cercare il mezzo di ripartire tra tutti il male che colpisce solo alcuni di essi si da renderlo meno dannoso per ciascuno degli altri? Risponde a questo scopo l'assicurazione patronale contro lo sciopero.

E l'Autore esamina le singole questioni relative al suo tema. Discute avanti se il rischio dello sciopero sia assicurabile: discute l'assicurazione nei casi di sciopero giusto e ingiusto; discute i criteri coi quali possa farsi questa distinzione, argomento irto di difficoltà, giacchè, come egli stesso giustamente avverte, lo sciopero è un fenomeno complesso, e i reclami degli operai sono

raramente tutti mal fondati o integralmente accettabili.

Senonchè a questo proposito è pur da osservare che gli scioperi hanno una grande varietà di cause determinanti, e le circostanze diverse che li accompagnano possono imprimere loro un carattere tutto particolare. In ogni sciopero invero si ritrova, più o meno combinate, una di queste tre cause: un conflitto personale, un motivo politico o una questione di salario; e se non esiste un criterio generale e rigoroso per distinguere gli scioperi giusti da quelli ingiusti, l'apprezzamento dei casi particolari è sempre possibile, se non facile, per uomini sperimentati e imparziali.

Vero è che i patroni dispongono coll'assicurazione contro lo sciopero di una fortissima arma della quale possono fare anche un cattivo uso; ma non mancano i freni ai possibili abusi, primo tra i quali quello potente dell'opinione pubblica.

Un ostacolo sembra incontrare l'assicurazione contro lo sciopero nella mancanza di dati statistici esatti circa la frequenza e la durata degli scioperi, dati necessari al calcolo tanto dei premi da pagarsi da ciascuno degli assicurati quanto delle indennità che dovranno essere annualmente versate. Ma l'ostacolo non esiste, giacchè non bisogna esagerare poi troppo l'importanza dei servizi che la statistica rende alla assicurazione, e non è certo alle sole statistiche che devono la loro fortuna le assicurazioni contro l'incendio o quelle sulla vita.

In ogni modo, nella incertezza delle statistiche sugli scioperi, in presenza dei nuovi elementi così difficili ad apprezzarsi che entrano nella previsione degli scioperi, l'assicurazione contro lo sciopero non sembra all'Autore poter funzionare nello stato attuale se non sotto la forma di assicurazioni mutua, che solo può armonizzare colla natura del rischio dello sciopero. Dopo avere esaminato in apposito capitolo il lato sociale dell'assicurazione contro lo sciopero, e specialmente detto della legittimità ed utilità della medesima, l'Autore entra, diremo così, nella sua parte speciale e comincia collo studio della assicurazione patronale contro lo sciopero in Germania.

In Germania, egli comincia ad avvertire, nel paese di Carlo Marx, di Lassalle e di Bebel i grandi teorici e i grandi agitatori del socialismo, l'assicurazione contro lo sciopero sembra avere, per una reazione naturale, trovato un terreno più favorevole che altrove, ed è in Germania che ha preso nascita e che grazie allo spirito di disciplina e di *entente* degli industriali germanici, esso già presenta un rimarchevole sviluppo.

In Germania il numero degli scioperi è andato sempre crescendo: eccone un breve elenco.

Anni	Numero d. scioperi	Numero d. scioperanti
1899	1,283	99,338
1900	1,433	122,803
1901	1,056	55,262
1902	1,060	53,912
1903	1,374	85,603
1904	1,870	113,480
1905	2,403	408,145
1906	3,328	272,218

E fu in Germania che nacque l'organizzazione difensiva dei patroni, (Sozialdemokratie) con-

tenuta in tante associazioni particolari: l'Unione centrale degli industriali germanici, l'Unione generale del patronato germanico, l'Unione libera dei patroni, l'Ufficio centrale dei sindacati patronali germanici, la Lega degli industriali ecc., le quali hanno tra i loro scopi principali quello di fondare delle società di assicurazione in caso di cessazione del lavoro.

Dopo aver parlato delle forme dell'assicurazione patronale contro lo sciopero, e cioè dell'assicurazione propriamente detta, dell'assistenza patronale in caso di sciopero, della mutualità delle Società locali o professionali, l'Autore parla della pratica dell'assicurazione patronale contro lo sciopero, e cioè della organizzazione e dei risultati dell'assicurazione, esaminando il funzionamento particolare delle Società e associazioni che sopra sono state nominate e di molte altre specialissime, nonchè del Sindacato di protezione contro i danni dello sciopero dell'Ufficio centrale, dei sindacati patronali germanici e delle Società affiliate, indulgiandosi in particolare in talune speciali industrie come quella mineraria.

Di tutte queste specie di Società l'Autore dà ampi dettagli e ci duole che lo spazio non ci permetta di troppo indugiarsi al riguardo.

Conclude l'Autore questa parte collo esporre l'opinione del socialismo a riguardo delle assicurazioni contro lo sciopero. « Lasciate nascere queste unioni patronali, dice un allievo di Carlo Marx, lasciatele crescere e moltiplicare; che esse si uniscano le une alle altre, che esse si concentrino. Esse fanno il nostro giuoco, esse agiscono nel senso del socialismo. Grazie a esse, la società capitalista si orienterà verso la lotta di classe, vero agente trasformatore da cui sortirà, dopo una ripetizione meccanica degli stessi fenomeni, la Società futura. Il giorno in cui il patronato non avrà più che una testa sola o un capo solo, il giorno in cui un sindacato unico coordinerà gli sforzi operai, quel giorno il socialismo non avrà che un passo da fare. L'antitesi sarà sorta nettamente tra questi due partiti drizzati l'un contro l'altro e la sintesi sarà il socialismo realizzato ».

L'Autore discute questa opinione e conclude che a traverso ogni opposizione e ogni requisitoria, l'assicurazione dei patroni contro lo sciopero ha mostrato coi suoi risultati che può avere un ampio svolgimento, avendo per scopo la resistenza a rivendicazioni illegittime. Il suo avvenire è assicurato nonostante che degli anni debbano passare prima che lo sciopero, questo strumento nuovo, funzioni di una marcia regolare, senza sorprese.

Continueremo nel prossimo numero l'analisi dell'interessantissimo lavoro del dott. Pierre Saint Girons.

A. F.

## RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Dott. Mariano Rocco - *I noli degli emigranti prima e dopo la legge del 1908.* — Torino, Società Tip. Edit. Nazionale, 1908, pag. 117, (L. 2,50).

Non si è pessimisti quando si afferma che ogni intervento dello Stato negli affari privati

produce un guasto maggiore di quello che si voleva evitare colla disposizione legislativa. Se mai di tale fatto occorresse ancora una prova, la fornisce questo accurato e concludente lavoro del sig. dott. Rocco nel quale è dimostrato che l'intervento della legge a fissare il minimo del prezzo di nolo per gli emigranti ha prodotto danno e non vantaggio agli emigranti stessi.

L'Autore dopo un breve sguardo alla emigrazione italiana ed alle sue caratteristiche, analizza il nolo, ne chiarisce gli elementi costitutivi ed accenna ai mezzi indiretti coi quali lo Stato potrebbe intervenire per mantenerne basso il saggio.

Spiega quindi quale sia stato il movimento dei noli prima e dopo la legge del 1908 che lasciava la libera concorrenza nell'industria del trasporto degli emigranti. Viene quindi a spiegare gli intenti della legge 31 gennaio 1901 che pretese di fissare per mezzo del Governo il saggio dei noli e del trattamento dell'emigrante.

Si sofferma quindi ampiamente l'Autore con accurata critica ad esaminare gli effetti della legge 1901, la quale fallì allo scopo cui mirava di rendere più facile e meno costoso il trasporto agli emigranti, ma nello stesso tempo fu di utile ammaestramento per apportare ad essa le necessarie riforme.

Ed infatti nella conclusione del suo lavoro l'Autore indica come lo Stato debba assicurare la protezione giuridico-sociale dell'emigrante e non quella economica.

Questo volumetto che si legge con molta facilità è una coraggiosa critica al pregiudizio che la legge possa far tutto, e dimostra con molta evidenza quale via debba seguire il legislatore per riparare ai propri errori.

Precede il lavoro una vivace prefazione dell'on. Nitti.

**Dott. Spartaco Bassi - *Gli infortuni sul lavoro agricolo - Il problema degli infortuni sul lavoro agricolo in generale - Le legislazioni straniere - Il problema in Italia.* - Milano, U. Hoepli, 1909, pag. 413 (L. 6).**

Ormai si è fatto strada nella coscienza degli studiosi il convincimento che il legislatore escludendo dai benefici della legge sugli infortuni sul lavoro la classe agricola, abbia commessa una grande ingiustizia. Ma se mai ancora qualche dubbio in proposito potesse rimanere il volume del dott. Bassi, che presentiamo ai lettori, viene a togliere completamente ogni incertezza; lo studio della questione è in esso così completo ed esauriente da convincere anche i più restii essere urgente togliere dalla legge una simile ingiustizia.

Nella prima parte l'Autore esamina il problema nei suoi elementi generali; nella seconda parte studia la legislazione per gli infortuni agricoli nelle nazioni estere, Francia, Austria, Germania, Inghilterra e Belgio; e finalmente nella terza parte esamina la possibile soluzione del problema in Italia e nella legislazione estera di cui fa un succinto, ma chiaro ed efficace studio comparativo e ne trae le linee generali per nuove disposizioni legislative.

Il lavoro a cui precede una lusinghiera prefazione del prof. Ulisse Gobbi, è molto bene or-

dinato e, si può dire, esamina la questione sotto tutti i punti di vista venendo a conclusioni che ci sembrano eque.

**Dott. J. Riesser - *Finanzielle kriegsbereitschaft und kriegsführung.* - Jena, G. Fischer, 1909, pag. 104.**

Quanto più gli Stati aumentano armi ed armati, tanto più il pensiero dei popoli volge la mente ad una possibile guerra, sebbene i governanti si sforzino di dichiarar che gli armamenti sempre crescenti sono destinati soltanto a mantenere la pace.

A ciò senza dubbio è dovuto questo originale lavoro del prof. Riesser nel quale si propone di investigare: 1. come la Germania sia pronta in pace per sostenere finanziariamente una guerra; 2. in qual modo, scoppiando una guerra, i mezzi e le forze finanziarie per lo scopo della guerra possono essere mobilizzabili; 3. in qual modo, se durasse lungamente la guerra, possono essere creati i mezzi finanziari.

A risolvere questi problemi l'Autore, dopo alcune considerazioni generali determina il costo delle più recenti guerre; ricerca poi quali sieno le disponibilità attuali della Germania, debiti, tasse, spese militari, banche, ecc.; e quindi ricava su quali margini possa contare la Germania per ottenere i mezzi necessari all'inizio della guerra e durante il tempo in cui presumibilmente avesse a continuare.

Conclude i suoi calcoli l'Autore affermando che, non potendo mettere in dubbio lo spirito di sacrificio della nazione tedesca di fronte ad una guerra, nella quale fosse in questione il suo onore, non saranno per mancare i mezzi necessari per sostenere la lotta sino alle ultime sue conseguenze.

**Dott. Mentor Bouniatian - *Wirtschaftskrisen und überkapitalisation - Eine untersuchung über die Erscheinungsformen und Ursachen der periodischen Wirtschaftskrisen.* - München, E. Reinhardt 1908, pag. 188 (M. 4).**

Nel fascicolo del 25 aprile abbiamo reso conto di un altro lavoro del dott. Bouniatian sulle crisi inglesi; qui, nel volume che presentiamo ora ai lettori, lo stesso Autore tratta delle crisi in genere e della sopracapitalizzazione. I due concetti di crisi e di sopracapitalizzazione sono dall'Autore messi in rapporto ed anzi egli crede il primo conseguenza del secondo fenomeno.

A dimostrazione della sua tesi l'Autore esamina prima le differenti specie di crisi economica rilevandone la periodicità ed analizzando con cura la crisi di denaro, quella del credito, del commercio, delle borse, dell'industria e le crisi agrarie. Cerca quindi la causa delle crisi economiche nella mancanza di organizzazione e nel meccanismo del movimento dei prezzi.

Quindi l'Autore passa a rilevare il fenomeno della sopracapitalizzazione e ne studia le conseguenze nello squilibrio delle diverse forze economiche e nel successivo perturbamento.

Non diremo che questo lavoro apparisca esauriente, ma certo, per la dottrina e diligenza dell'Autore è un buon contributo alla difficile materia delle crisi.

Prof. W. R. Boyce Gibson - *The problem of Logic*. — London, Ch. Black, 1908, pag. 500.

Altre opere dello stesso Autore hanno già avuto così lusinghiera accoglienza dal pubblico così da dimostrare quali sieno la dottrina e la perspicace capacità dello scrittore a trattare questioni della maggiore importanza scientifica. Però questo trattato di logica supera a nostro giudizio per chiarezza e profondità di analisi psicologica gli altri scritti dell'Autore, non solo per l'ordine dato alla materia e per l'armonia delle parti, ma anche per la vera originalità di molte considerazioni.

Gli argomenti svolti esorbitano troppo dal nostro programma perchè possiamo fermarci sopra a questo libro con ampia analisi, ma ne consigliamo la lettura e lo studio a coloro che vogliono formarsi un chiaro concetto dei problemi più interessanti della logica umana, e ci limitiamo qui a fare un cenno delle parti in cui l'opera si divide.

Già subito il capitolo che tratta della logica in relazione al linguaggio, apre la mente a considerazioni della più elevata analisi, e l'Autore successivamente comincia a condurre il lettore alla sintesi più semplice coll'esame della proposizione logica, e del sillogismo, per passare a sintesi più complessa colla larga esposizione dei metodi induttivo e deduttivo.

## RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA

— Ha avuto luogo il **Congresso delle organizzazioni sindacaliste a Bologna**.

Tra gli altri lavori vi è stata una relazione di Umberto Pasella sull'*Organizzazione sindacale in Italia*, proponendo la nomina di un Comitato di 7 o 9 membri, che abbia facoltà di riunirsi in date città ed in date epoche, e venga sussidiato dalle organizzazioni in ragione di un centesimo per ogni organizzato.

Dopo lunga discussione, cui hanno partecipato vari Congressisti, criticando o difendendo le proposte del relatore, è stato approvato con 68022 voti contro 64300 l'ordine del giorno Pasella, con cui si delibera la nomina di un Comitato di propaganda delle organizzazioni rivoluzionarie italiane, allo scopo di coordinare le forze di queste, pur restando nei limiti segnati dallo statuto della Confederazione generale del lavoro. E' pure approvato un ordine del giorno Müller, con cui si stabilisce di tassare ogni iscritto alle organizzazioni rappresentate al Congresso in ragione di 5 centesimi all'anno, per sopperire alle spese di funzionamento del Comitato. Questo si comporrà di nove membri, 3 di Bologna (Rubini, Nanni e Borghi), che formano il comitato esecutivo, e uno per ciascuna città, di Milano, Genova, Parma, Ferrara, Napoli e San Felice sul Panaro. La nomina spetta alle singole organizzazioni.

Viene poi affrontato il tema della propaganda; Barni sostiene la necessità di modificare i sistemi in uso, e di interessarsi di tutte le organizzazioni e di tutte le lotte proletarie che

si combattono in Italia e anche fuori. Fabbri afferma che la propaganda deve basarsi sulla lotta di classe e tendere alla finale espropriazione capitalistica. Nanni e Müller sono invece favorevoli alla propaganda con mezzi violenti e col *sabotage*, mentre Traldi e Mazzoldi la combattono.

Sull'argomento non viene concretato alcun voto: quindi Mazzoldi svolge la sua relazione sul tema della stampa, parlando dell'*Internazionale* che ha cessato le sue pubblicazioni, e domandando al Congresso che risolva il problema di mantenere in vita un organo proprio, espressione del pensiero e del movimento sindacalista.

Ciardi a nome dei ferrovieri presenta una proposta di giornale quotidiano, aggiungendo che il Sindacato metterebbe a disposizione 20,000 lire annue.

La proposta è vivamente discussa; molti però sono di parere che non sia il caso, per ora, di parlare di un giornale quotidiano, ma che ne basterebbe uno settimanale.

Il Congresso ha approvato un ordine del giorno col quale si dà ampio mandato al Comitato di propaganda che risiederà in Bologna affinché si accordi col Comitato centrale, del Sindacato dei ferrovieri italiani per sussidiare nella forma e nel modo che crederà più pratico ed opportuno, il giornale quotidiano che il Sindacato medesimo ha già approvato nel suo Congresso di categoria; e s'invitano i singoli organizzati a favorire in ogni modo la diffusione del giornale fino a quando esso si manterrà fedele all'azione diretta.

— Ecco il testo del disegno di legge presentato dal Ministro delle Poste sulla **Convenzione per i servizi postali commerciali marittimi**:

Art. 1. — Le condizioni per l'esercizio delle linee da affidarsi all'industria privata sono quelle contenute nella convenzione di cui al seguente art. 4.

Art. 2. — Le disposizioni contenute nella legge 5 aprile 1908 rimangono invariate in quanto non siano modificate dalla presente convenzione annessavi.

Art. 3. — Il regolamento speciale per il funzionamento dell'ispettorato pei servizi marittimi e del Comitato per i servizi marittimi, di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 5 aprile 1908, sarà applicato, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, per decreto reale, uditi il Comitato per i servizi marittimi ed il Consiglio di Stato. A far parte del Comitato per i servizi marittimi sarà chiamato anche un delegato da designarsi dal Ministro del Tesoro. I regolamenti di cui all'art. 36 della legge predetta saranno emanati uditi i pareri del Comitato per i servizi marittimi, del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato nonchè delle ferrovie di Stato per le linee da questo esercitate.

Art. 4. — Sono approvate le annesse convenzioni stipulate in data 28 aprile 1909:

a) con la Società di navigazione Lloyd Italiano per l'esercizio delle linee Tirrene ed Adriatiche, per la Sardegna, Tunisi e la Tripo-

litania, per l'Egitto, per il Levante, per Indie e la Cina, per il Mar Rosso e Zanzibar, per l'America Centrale e per le isole minori intorno alla Sicilia;

b) Con la Società Veneziana di Navigazione a vapore per l'esercizio della linea di navigazione fra Venezia e Calcutta;

c) con la Società di navigazione a vapore Puglia per l'esercizio delle linee di navigazione nell'Adriatico e di concentramento;

d) con la Società Livornese di Navigazione per il servizio nell'Arcipelago Toscano;

e) con la Società Siciliana di Navigazione per i servizi delle isole Eolie ed alcune linee di concentramento;

f) con la Società di Navigazione Marittima e Fluviale per l'esercizio delle linee fra le isole del golfo di Napoli e Pontine;

g) con la Società di Navigazione Neerland per una comunicazione periodica fra Genova e Batavia. Le convenzioni medesime qui allegate fanno parte integrante della presente legge.

Art. 5. — Fino a che non abbia effetto la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 5 aprile 1908 alle linee esercitate dallo Stato in forza dell'art. 2 della legge predetta sono provvisoriamente applicate le tariffe stabilite dagli articoli 39 e 41 del capitolato A annesso alla convenzione indicata alla lettera A dell'art. 4 della presente legge.

Art. 6. — Per la esecuzione dei servizi contemplati nella convenzione suindicata, il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere nella parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per ciascuno degli esercizi 1910-911 e 1911-912 la somma di L. 19,737,000 e per l'esercizio 1912-913 e successivi la somma di L. 21,237,000, salvo le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 della convenzione col Lloyd Italiano.

— Nella assemblea generale dei soci della **Società nazionale degli olivicoltori**, il barone De Grazia ha riferito sulla lotta contro la mosca olearia. Dopo aver fatto la storia della lotta empirica contro la mosca olearia che ha data da epoca remota, passa a parlare delle esperienze fatte con il baccicida De Cillis negli ultimi cinque anni. I risultati, secondo il relatore, sono di una utilità evidente ed indiscutibile. Egli conclude con il proporre premi di incoraggiamenti ai consorzi ed ai privati sulla misura di venti centesimi per pianta trattata e con il far voti perchè si renda obbligatoria per legge la lotta contro la mosca olearia.

L'ing. Marchetti svolse quindi il tema per un istituto centrale di studio sugli oleifici. Il relatore, riferendosi alla discussione svoltasi su questo argomento in seno alla Commissione consultiva per la olivicoltura e gli oleifici presso il Ministero di Agricoltura, sostenne la necessità che venga istituita una stazione centrale sperimentale di olivicoltura e di oleificio, la quale si proponga di integrare l'azione degli oliveti sperimentali regionali, nello studio dei mezzi di lotta contro le malattie in genere e negli esperimenti di coltura per il miglioramento della produzione.

Il relatore prosegue dimostrando la necessità della netta distinzione fra i produttori di olivo ed i fabbricanti di olii. I primi dovrebbero limitarsi ad applicare tutta la loro energia alla coltivazione dell'olivo, lasciando ai secondi tutte le cure relative alla fabbricazione ed al commercio degli olii. Solo così sarà possibile raggiungere la produzione di grandi masse a tipo ben definito e corrispondente alle esigenze del commercio all'interno ed all'estero.

— **La relazione al disegno di legge sulle modificazioni alla legge elettorale politica**, nota come la sincerità delle operazioni elettorali deve, in una sana democrazia, essere garantita nel modo più efficace. Il regime democratico trae la sua forza morale, come la sua legittimità, dal suffragio popolare. Tutto ciò, quindi, che ne vizia l'espressione costituisce una delle più gravi offese all'ordine politico e giuridico prestabilito. Nessun scopo in una buona legge elettorale può essere prevalente a quello di ottenere elezioni libere, sincere, scevre di passioni, di frodi, di sorprese, per modo che il paese si senta rappresentato nella sua precisa realtà ed i deputati siano l'espressione fedele della volontà nazionale. Tale scopo si prefisse la legge elettorale del 1882.

Anche allora furono rilevati, come adesso, esempi di seggi che con prepotenza partigiana governano le elezioni, procurando perfino, con irregolarità astutamente architettate, l'annullamento di non gradite elezioni. A questi vizi cercarono di riparare la legge del 1882 e quella del 7 aprile 1898, ma non si può dire che abbiano raggiunto lo scopo, perchè oggi gli stessi abusi si riproducono ed altri nuovi e più gravi se ne aggiungono.

Tra questi ultimi la relazione rileva essere gravissimo, sopra ogni altro, quello del rifiuto di proclamazione dell'eletto ad opera dell'adunanza dei presidenti i cui membri, ad arte, spesso si assentano, o mutano le risultanze dei verbali, o non detraggono dal numero complessivo le schede nulle, perchè mancanti del bollo e della firma dello scrutatore. Risultato di questo perversimento della funzione elettorale è che spesso si è impedito l'esercizio del mandato legislativo a chi è stato effettivamente eletto e venga invece permesso a chi, pur essendo stato proclamato non fu eletto.

In tali condizioni di cose si è presentato al paese ed al Parlamento, ed il Governo non può a meno di intenderlo, il problema di trovare garanzie anche più energiche che assicurino il compimento regolare delle operazioni elettorali. A risolvere tale problema mira il disegno di legge presentato, il quale consolidando i principi fondamentali della legge in vigore, si limita ad introdurre talune modificazioni nello svolgimento della procedura elettorale, le quali da un canto fanno omaggio alla libertà ed alla indipendenza del corpo elettorale e dei singoli individui che lo compongono e tendono dall'altro a coordinare il libero esercizio del voto nel supremo interesse generale onde la libertà stessa non venga sovrappiù fatta o distrutta dalle forze disordinate di particolari interessi. La relazione enumera quindi le modificazioni apportate alla legge elettorale già note.

— Non appena la rivelazione generale delle colture e dei prodotti agrari, voluta dalle legge 2 luglio 1908, contenente provvedimenti per la statistica agraria, sia un fatto compiuto per tutto il Regno, e cioè al più tardi entro la primavera 1910, il Ministero di Agricoltura ha deciso che renderà noti i risultati **della statistica agraria** mediante tre distinte pubblicazioni.

Un primo volume darà la ripartizione dei singoli territori comunali secondo la destinazione dei terreni. Esso farà conoscere per la prima volta la superficie territoriale di tutti i singoli Comuni del Regno, superficie che ora, per le provincie sfornite di catasto geometrico, che sono la maggioranza, o rimane ignota o, se conosciuta, non offre serie garanzie di attendibilità.

Un secondo volume conterrà la statistica dei prodotti.

Un terzo volume infine comprenderà la statistica integrale delle colture e dei relativi prodotti, rappresenterà la fisionomia dell'organismo agricolo delle singole regioni e i rapporti in cui si trovano i vari elementi che lo compongono.

— Un rapporto del cav. Plotti, nostro enotecnico a Berlino, rende conto **dello sviluppo dell'industria del vino in Germania nel 1908.**

Nelle condizioni in cui si trova l'industria enologica in Italia tutte le notizie ed i dati ufficiali e positivi, che si riferiscono al consumo e al commercio del vino all'estero hanno in questo periodo un rimarchevole interesse. Riassumiamo adunque con la maggiore esattezza il rapporto del nostro enotecnico in Germania.

Il vino di diretto consumo importato nell'anno raggiunse 972,828 quint., vale a dire che superò di quint. 100,000 quello dell'anno precedente e più di 300,000 quello del 1906.

Questo aumento non va attribuito ad un maggiore consumo di vino in Germania, ma alle deficienti vendemmie indigene delle tre ultime annate.

Anzi il consumo del vino, in parte per la crisi economica e in parte per l'aumento nei prezzi dei vini al dettaglio, accennò piuttosto a diminuire.

L'importazione del vino di consumo diretto nell'ultimo triennio è rappresentato dalle seguenti cifre:

	1906 qu.	1907 qu.	1908 qu.
Francia	355,000	524,555	525,358
Spagna	137,535	121,233	173,488
Grecia	—	61,365	82,755
Turchia	—	52,438	49,736
Austria-Ungh.	54,945	52,756	49,660
Italia	18,135	20,189	45,428
Algeria	—	14,886	20,494
Portogallo	—	17,577	19,425
Paesi diversi	127,860	6,054	6,481
<b>Totale</b>	<b>693,175</b>	<b>871,403</b>	<b>972,828</b>

Chi ha mantenuto la posizione nell'importazione del vino di diretto consumo in Germania fu la Francia, la quale ha mantenuta nel 1908 la sua esportazione a livello del 1907.

L'aumento maggiore è stato raggiunto dalla Spagna, in seguito alla grande attività spiegata sul mercato tedesco dalle Ditte esportatrici spagnole, favorite specialmente nei trasporti dal Governo.

La partecipazione dell'Italia è pure in aumento di oltre la metà in confronto dell'anno precedente e ciò si deve certamente ai prezzi mitissimi.

In diminuzione fu invece l'importazione del vino da taglio in Germania: da 138,784 qu. nel 1906, scese a 94,872 nel 1907 e a 89,66 nel 1908. La partecipazione dell'Italia fu di 10,611 qu. nel 1906, di 5,833 nel 1907 e di 7,574 nel 1908.

La scarsità e il rialzo nei prezzi dei vini indigeni, spiegano come i negozianti tedeschi preferiscono al taglio, l'importazione di vini da pasto, pronti al consumo.

L'importazione del vermouth fu di 9,086 qu. nel 1907 e di 9,675 nel 1908. L'Italia vi partecipò con 4,732 quint. nel 1907 e con 5,236 nel 1908.

— Ecco le risultanze del **commercio del petrolio nel mondo nel 1908.**

Da una statistica recentemente pubblicata rileviamo che sono state spedite dall'America in Italia nel 1908 tonn. 51,221 di petrolio raffinato contro 57,497 nel 1907.

Dalla Russia, e precisamente da Batoum, ce ne pervennero tennellate 18,296 contro 11,472 nel 1907.

Ecco l'esportazione nel 1908 dai paesi produttori di petrolio:

Stati Uniti	tonn.	3,779,171
Russia	»	746,012
Austria-Ungheria	»	300,000
Indie Neerlandesi	»	800,000
Romania	»	460,704
<b>Totale</b>	<b>tonn.</b>	<b>6,185,887</b>

L'America del Nord sviluppa continuamente la sua esportazione dei prodotti del petrolio, ma la sua produzione è da qualche anno in diminuzione.

La Romania aumenta l'esportazione in misura sensibile e l'Austria-Ungheria cerca di crearsi degli sbocchi specialmente in Germania.

Le Indie Olandesi aumentano pure la loro esportazione in rapporto alla loro crescente produzione.

In generale il consumo del petrolio è in grande aumento, per le sue applicazioni alla forza motrice (benzina) sebbene diminuisca il consumo come mezzo d'illuminazione, sostituito, com'è da nuovi surrogati, specialmente dalla luce elettrica e dall'acetilene.

In Germania nel 1908 la produzione del petrolio grezzo è stata di 141,300 tonnelli. (contro 106,376 nel 1907) per un valore di 10 mil. di marchi: tre mil. di più del 1907.

## RASSEGNA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

**Il Commercio Italiano.** — Ecco il riassunto dei valori delle merci importate ed esportate, per categorie, nel mese di marzo u. s.

	Importazione	
	Valore delle merci importate dal 1° gennaio al 31 marzo 1909	Differenza sul 1908
	Lire	Lire
Spiriti, bevande	24,158,208	+ 10,721,522
Generi coloniali	12,364,641	+ 588,134
Prodotti chimici med.	26,239,263	- 5,168,770
Colori	9,016,747	- 255,266
Canapa, lino	11,313,784	- 1,913,623
Cotone	93,660,623	- 2,621,234
Lana, crino, peli	40,303,490	+ 2,981,100
Seta	47,418,106	+ 8,297,762
Legno e paglia	35,822,498	+ 840,436
Carta e libri	12,535,850	+ 553,343
Pelli	25,247,019	+ 5,038,838
Minerali, metalli	133,665,425	- 25,919,436
Veicoli	10,640,925	- 7,289,107
Pietre, terre e cristalli	33,008,055	+ 7,178,373
Gomma elastica	9,836,540	+ 2,693,475
Cereali, farine e paste	104,244,106	+ 53,141,743
Animali e spoglie anim.	75,134,447	+ 30,819,299
Oggetti diversi	9,566,795	+ 220,438
<b>Totale, 18 categorie</b>	<b>764,176,522</b>	<b>+ 79,907,027</b>
<b>Metalli preziosi</b>	<b>1,508,200</b>	<b>- 3,444,200</b>
<b>Totale generale</b>	<b>765,684,722</b>	<b>+ 76,466,827</b>

	Esportazione.	
	Valore delle merci esportate dal 1° gennaio al 31 marzo 1909	Differenza sul 1908
	Lire	Lire
Spiriti, bevande	26,881,569	- 7,411,073
Generi coloniali	2,120,291	+ 881,854
Prodotti chimici med.	14,365,239	- 1,456,670
Colori	1,773,262	+ 32,112
Canapa, lino	24,356,895	+ 4,399,780
Cotone	26,716,644	+ 4,031,559
Lana, crino, peli	6,013,800	+ 743,730
Seta	144,623,621	+ 20,382,409
Legno e paglia	12,157,781	- 1,610,428
Carta e libri	5,311,152	- 687,145
Pelli	12,161,240	+ 1,241,249
Minerali, metalli	12,843,612	- 1,118,611
Veicoli	5,530,245	- 1,360,765
Pietre, terre e cristalli	17,166,226	- 5,531,952
Gomma elastica	2,393,030	+ 304,167
Cereali, farine e paste	55,740,129	- 8,468,999
Animali e spoglie anim.	40,088,969	- 8,514,464
Oggetti diversi	10,830,992	- 1,893,306
<b>Totale, 18 categorie</b>	<b>421,034,676</b>	<b>+ 4,205,669</b>
<b>Metalli preziosi</b>	<b>13,938,700</b>	<b>+ 11,422,900</b>
<b>Totale generale</b>	<b>434,973,376</b>	<b>+ 15,628,569</b>

### Le Casse operaie di assicurazione contro le malattie in Austria

I dati che seguono sono desunti dalla relazione presentata dal Ministero dell'Interno al Parlamento intorno ai risultati della statistica delle malattie nelle Casse per le malattie istituite in conformità alla legge 30 marzo 1888 sull'assicurazione contro le malattie e della legge 4 aprile 1889 concernente l'assicurazione degli apprendisti contro le malattie, e dall'Annuario statistico del Ministero di agricoltura per l'anno 1905, volume II, per le Casse contro le malattie dei minatori istituite in conformità alla legge 28 luglio 1889 ed alle due leggi modificative di essa.

1. — *Numero delle Casse per le malattie e dei loro soci.* Nel 1905 esistevano in tutto 3,569 Casse per le malattie in esercizio, delle quali 3,528 hanno fornito i dati opportuni per la statistica. Di queste ultime 62 Casse erano in attività da meno di un anno.

Il numero totale delle persone assicurate dalle dette 3,528 Casse fu in media di 3,085,546, con un aumento in confronto all'anno precedente di 79,655 persone, cioè 2.65 per cento. Di queste persone assicurate erano di sesso femminile 652,639, di guisa che il rapporto fra i due sessi fu come per l'anno precedente 79.21.

Il numero delle diverse categorie di Casse e il rispettivo numero delle persone assicurate era:

Numero delle Casse	Numero medio dei soci
566 Casse distrettuali	1,217,963
1,268 » di fabbrica	685,372
32 » di costruzioni	23,710
879 » mutue	412,549
189 » di unioni	504,631
421 » di apprendisti	73,027
173 » minerarie	168,274

Fra le 1,268 Casse di fabbrica sono comprese 38 Casse per stabilimenti governativi con un numero medio di soci di 154,565 (151,346 nell'anno precedente), 31 Casse di fabbrica per le malattie in esercizi privati di ferrovie e di valori con un numero medio di soci di 109,684 (106,059).

Fra le 189 Casse di unioni sono comprese 75 Casse di mutuo soccorso registrate con facoltà di esercitare l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge sull'assicurazione contro le malattie, con un numero medio di soci di 50,267.

Delle 173 Casse per minatori, 8 appartengono ai minatori erariali e 165 ai privati. Fra queste ultime sono 5 Casse per le miniere di carbon fossile e di naftalina con 2,627 soci.

Il maggior numero medio dei soci è posseduto dalle seguenti Casse: 167,443 la Cassa distrettuale per le malattie in Vienna, 136,421 la Cassa generale operaia di assistenza per le malattie in Vienna, e 104,565 la Cassa distrettuale per le malattie, per il personale delle Ferrovie di Stato.

Le altre Casse contano meno di 50,000 soci. Hanno meno di 100 soci: 2 Casse distrettuali, 266 Casse di fabbrica, 4 Casse di costruzioni, 306 Casse mutue, 25 Casse di unioni e quasi tutte le Casse per le malattie degli apprendisti.

Il più basso numero dei soci si riscontra in generale nei primi due mesi dell'anno, e per le Casse di costruzioni nell'ultimo mese.

Furono denunziati come soci non obbligati all'assicurazione contro le malattie al 31 dicembre 1905 in tutto 174,640 (170,957 nell'anno precedente). Nelle Casse minerarie per le malattie, alla fine del 1905 erano inoltre 221,262 parenti, e cioè 198,902 mogli e figliuoli di soci assicurati, 11,156 mogli e figliuoli di essi, assicurati liberamente per l'assistenza medica, la provvista delle medicine ed eventualmente per le spese funerarie.

L'importanza media delle Casse, cioè a dire il numero medio di soci per Cassa, senza tener conto dei parenti assicurati, si desume dai seguenti dati.

#### Numero medio d:i soci per Cassa.

Casse di unioni	2,713
» distrettuali	2,152
» minerarie	973
» di costruzioni	818
» di fabbrica	544
» mutue	474
» di apprendisti	175
In generale	875

Non tenuto conto delle Casse per gli apprendisti e minerarie, l'importanza media per Cassa sarebbe di 977 soci.

2. — *Risultati statistici sulle malattie.* Durante l'anno 1905, pei 3,085,546 soci (senza contare gli operai delle saline) si ebbero in tutto 1,637,043 malattie (compresi 50,696 puerperi) con un totale di 29,144,068 giorni di assistenza, di cui 1,434,982 giorni di puerperio.

I casi di morte ammontarono a 28,672. Di confronto all'anno precedente si ebbe un aumento di 140,092 nel numero di casi di malattia, di 2,016,279 nei giorni di malattia, e di 2,378 nei casi di morte.

La percentuale delle malattie, vale a dire il numero medio di malattie per ogni 100 soci fu 54.7, e senza contare i puerperi 53.0 (49.6 e 52.04).

La cifra di morbidità, cioè a dire il numero medio dei giorni di malattia per ogni socio, ammonta senza i puerperi, a 8.98 (8.53; 8.64) e con i puerperi a 9.45 (9.02; 9.13).

La durata media di un caso di malattia (esclusi i puerperi) fu di 16.9 (17.1; 17.2), giorni; la percentuale della mortalità, ossia il numero di morti per ogni 100 soci fu di 0.93 (0.87; 0.88).

I principali dati sommari per categoria di Casse sono raccolti nel seguente prospetto:

	Numero delle malattie (incl. i puerperi)	Numero d. giorni di malattia corrispondenti a queste malattie (giorni di assistenza ospedaliera)
Casse distrett.	607,669	9,930,358
» di fabbr.	474,294	8,731,715
» di costr.	14,918	191,718
» mutue	165,422	3,163,918
» di un.	263,354	4,955,362
» di appr.	16,955	253,530
» miner.	142,431	1,912,467

Totale 1,687,043 29,144,068

	Numero dei casi di morte
Casse distrettuali	10,143
» di fabbrica	6,696
» di costruzioni	157
» mutue	3,737
» di unioni	6,352
» di apprendisti	188
» minerarie	1,404

Totale 28,672

Le medie dei dati presi in esame sono raccolte in quest'altro prospetto:

	Percent. delle malattie	Numero della morbidità	Durata media per malattia in giorni
			(senza i puerperi)
Casse distrettuali	48.3	7.71	16.0
» di fabbrica	66.8	12.02	18.0
» di costruz.	62.9	8.07	12.8
» mutue	39.1	7.40	18.9
» di unioni	50.4	9.25	18.3
» di apprend.	23.2	3.47	15.0
» minerarie	34.6	11.37	13.4

	Percentuale delle morti	Puerperi per ogni 100 socie (percentuale dei puerperi)
Casse distrettuali	0.88	8.36
» di fabbrica	0.98	8.80
» di costruzioni	0.66	3.62
» mutue	0.61	4.85
» di unioni	1.26	7.92
» di apprendisti	0.26	—
» minerarie	0.83	—

## La legge danese sulle Casse di soccorso per la disoccupazione

Riportiamo questa legge che completa quanto abbiamo detto anche ultimamente sulla disoccupazione: essa è del 9 aprile 1907.

Art. 1. — Sotto il nome di Casse per la disoccupazione, la presente legge considera le associazioni di persone occupate come operai salariati in una o più professioni (per esempio commercio, agenzia, industria, mestieri diversi, agricoltura, industria degli alberghi, trasporti, terrazzieri) ed associate insieme per garantirsi, per mezzo di un contributo determinato, un soc-

corso materiale in caso di disoccupazione non dovuta ai motivi indicati nell'articolo 13. Una Cassa per la disoccupazione non può avere altro scopo se non quello indicato nel presente articolo.

Art. 2. — Ogni Cassa per la disoccupazione ha diritto all'autorizzazione governativa ed ai sussidi governativi che ne sono la conseguenza, quando soddisfa le condizioni previste nella presente legge, ed è stata approvata, su proposta dell'ispettore della disoccupazione, dal Ministero dell'Interno. Qualora (art. 4, primo capoverso) per una professione o più professioni, od anche per una determinata circoscrizione, sia stata già costituita una Cassa per la disoccupazione che ha ottenuta l'approvazione governativa, il Ministro dell'Interno è autorizzato, dopo di aver provocato delle spiegazioni ed in conformità alla relazione del Comitato della disoccupazione previsto nell'articolo 18, di rifiutare l'autorizzazione ad una nuova Cassa per la disoccupazione professionale o locale.

L'autorizzazione è notificata e pubblicata dal Ministro dell'Interno.

Le Casse riconosciute hanno diritto di ammettere i soci che pagano soltanto i contributi alla Cassa, senza aver diritto ai sussidi.

Art. 3. — La domanda di autorizzazione deve essere diretta all'ispettore della disoccupazione e i richiedenti debbono allegarvi: 1° un esemplare dello statuto della Cassa; 2° una lista dei soci, con l'indicazione dell'età e della professione ed, eventualmente, dell'indole temporanea del loro lavoro; 3° una copia della deliberazione in virtù della quale è chiesta l'autorizzazione, e 4° un resoconto finanziario dell'ultimo anno, qualora non si tratti di una Cassa nuova.

Art. 4. — Per godere dell'autorizzazione pubblica e per mantenerla, una Cassa di soccorso deve comprendere almeno cinquanta soci; in casi speciali il Ministro dell'Interno può accordare l'autorizzazione anche a Casse che comprendono un numero minore.

Una Cassa per la disoccupazione deve estendersi ad una professione, rispettivamente a più professioni determinate, ed almeno ad una provincia, o deve essere esclusivamente territoriale. Una Cassa professionale può essere divisa in sezioni locali.

Rispetto ai sussidi dei Comuni, una sezione locale di una Cassa professionale vale esattamente come una Cassa territoriale (v. art. 9).

Art. 5. — Possono divenire soci partecipanti delle Casse private contro la disoccupazione soltanto gli operai salariati ai quali la condizione economica dà diritto ai sussidi dello Stato per mezzo di una Cassa privata di assicurazione contro le malattie. Però le Casse esistenti all'andata in vigore della legge, purché facciano la rispettiva domanda nel termine di sei mesi, possono essere riconosciute, ed i soci che non soddisfano le condizioni di sopra indicate e che, prima della promulgazione della legge sono ammessi nella detta Cassa possono parimente divenire soci partecipanti della Cassa.

Tuttavia nessuna sovvenzione pubblica è accordata alla Cassa per i premi versati da questa categoria di soci.

Il limite di età per l'ammissione in una Cassa riconosciuta è stabilito dallo statuto. Tuttavia nessuno può essere ammesso come socio prima di aver compiuto diciotto anni di età, o, fatta eccezione del cambiamento di una Cassa con un'altra, più tardi del sessantesimo anno compiuto.

L'ammissione a titolo di socio partecipante in una Cassa riconosciuta non può essere negata a chiunque soddisfi le condizioni di sopra previste (art. 6) ed appartenga alla professione, rispettivamente alle professioni, per le quali la Cassa è istituita, o che dimori entro la circoscrizione. Le persone che non sono operai salariati e che, in virtù della loro condizione economica, non hanno diritto alle sovvenzioni dello Stato per mezzo di una Cassa riconosciuta, possono, se soddisfano le altre condizioni prescritte, chiedere la loro ammissione a titolo di soci partecipanti in una Cassa per la disoccupazione riconosciuta. Allora esse hanno i diritti dei soci partecipanti. Se un socio che fino allora partecipava in una Cassa per la disoccupazione riconosciuta non soddisfa più le condizioni a tal uopo previste, può rimanere socio contribuente, col diritto di ridivenire socio partecipante, senza tener conto della sua età, ma purché le altre condizioni siano soddisfatte. L'importo della quota annuale per questa categoria di soci deve essere stabilito nello statuto. In caso di passaggio dalla categoria dei soci contribuenti a quella dei soci partecipanti, l'interessato è obbligato a pagare le quote della seconda categoria.

Il Comitato previsto nell'articolo 7 della legge 12 aprile 1892 sulle Casse per le malattie riconosciute, in quanto trattasi della disposizione della prima parte, n. 1, e l'ispettore della disoccupazione negli altri casi, decidono se qualcuno può essere ammesso, secondo le disposizioni del presente articolo, come socio di una Cassa di soccorso riconosciuta, ed in qual categoria di soci. Contro la decisione così presa si può ricorrere al Ministro dell'Interno.

Art. 6. — Nello statuto di una Cassa riconosciuta può essere inserita una disposizione che dia alla Direzione della Cassa il diritto di negare l'ammissione alle persone, che per motivi fisici o morali, appariscano incapaci di un lavoro salariato regolare o di un lavoro in comune con capimastri o compagni. Inoltre nello statuto può essere indicato che la Direzione della Cassa ha diritto di escludere la tale o tal'altra persona. Contro le decisioni così prese dalla Cassa si può entro il termine di un mese ricorrere dagli interessati al Comitato previsto nell'articolo 18, il quale decide la questione secondo le circostanze di fatto. Contro la decisione del Comitato si può, nel termine di un mese, ricorrere al Ministro dell'Interno.

Art. 7. — Nessuno può essere socio di più Casse per la disoccupazione riconosciute. Se al tempo dell'ammissione in una Cassa riconosciuta, una persona è socio di una Cassa non riconosciuta, deve dichiararlo alla Direzione della Cassa riconosciuta al momento dell'ammissione. La medesima dichiarazione deve essere fatta tosto che un socio di una Cassa riconosciuta possiede od acquista i diritti di socio di una Cassa non riconosciuta. Nessun socio di una Cassa riconosciuta può, con la iscrizione a più Casse per la disoccupazione, assicurarsi un sussidio giornaliero superiore ai due terzi del salario medio della professione, rispettivamente delle professioni, o della circoscrizione, per cui la Cassa è istituita.

Le contravvenzioni alle disposizioni che precedono ed altresì i tentativi di frode a danno della Cassa portano la perdita dei diritti di socio.

Art. 8. — In una Cassa riconosciuta il premio annuale (compresi i sussidi pubblici previsti nell'articolo 9) deve essere stabilito in modo da ritenersi sufficiente, secondo le esperienze raccolte, per garantire ai soci ed in caso di bisogno il sussidio statutario, che deve essere abbastanza elevato per rappresentare effettivamente un servizio (v. articolo 11). Eventualmente potrà essere esatto un contributo straordinario corrispondente ai nuovi bisogni della Cassa.

Le entrate e l'attivo della Cassa debbono essere assolutamente distinti dalle altre attività dell'associazione e non possono essere dati ad altre associazioni né a titolo di prestito né a titolo di donazione, e non possono essere impiegati in altro modo per fini contrari allo statuto.

Art. 9. — Le Casse riconosciute ricevono ogni anno dal Tesoro una sovvenzione uguale a un terzo dell'ammontare totale dei premi stabiliti in conformità all'articolo 8 e riscossi dalla Cassa (v. però articolo 5, prima parte). Però questa sovvenzione totale non può in nessun caso superare 250,000 corone. La sovvenzione è ripartita fra le Casse in ragione dell'ammontare dei premi da esse riscossi.

Il Comune, in cui un socio è autorizzato per domicilio od ha diritto all'assistenza, può senza bisogno dell'approvazione delle autorità superiori, versare una sovvenzione per provvedere al premio di questo socio per l'esercizio in corso, ma questa sovvenzione non può superare un sesto dei premi.

Per il socio a cui beneficio è fatto, il versamento di tale sovvenzione non apporta le conseguenze derivanti dalla assegnazione di sussidi d'assistenza propriamente detta.

I Comuni nei quali Casse riconosciute hanno la sede sociale o succursali (Copenhagen e Fredericksberg essendo sotto questo rispetto considerate come un solo Comune) sono pure autorizzati, senza bisogno dell'approvazione delle autorità superiori, a versare nella Cassa o nelle Casse riconosciute una sovvenzione, la quale però non può superare per nessuna Cassa e per anno un sesto dei premi dei soci che al 31 marzo precedente erano autorizzati al domicilio in questi Comuni.

Art. 10. — Per ottenere i sussidi pubblici per l'anno in corso, la Cassa deve, prima che sia decorso il mese di maggio, inviare un resoconto finanziario dell'anno decorso (1° aprile-31 marzo). Questo invio è fatto all'ispettore della disoccupazione. Deve in pari tempo inviare una relazione sull'attività della Cassa

durante tale periodo, una lista dei soci della Cassa con l'indicazione della frazione di premio pagata da ciascun socio, e del Comune di suo domicilio, al 31 marzo. Il modello di detta lista è preparato dall'ispettore della disoccupazione.

Esaminati i documenti ricevuti, l'ispettore della disoccupazione promuove l'ordine di pagamento dei sussidi dello Stato per l'anno decorso, a ciascuna Cassa per la disoccupazione, per mezzo della Cassa pubblica competente.

Art. 11. — L'ammontare e la natura del sussidio d'accordare dalla Cassa sono in ciascun singolo caso determinati dalla Direzione della Cassa. Il sussidio può consistere in:

- 1° Sussidi di viaggio;
- 2° Sussidi per la pigione;
- 3° Indennità quotidiana in contanti;
- 4° Sussidi in natura.

Il sussidio quotidiano (pigione, indennità in contanti e sussidi in natura), qualora la Cassa è limitata per professione, non può in media superare i due terzi del salario medio della professione o professioni, e, qualora la Cassa è territoriale, non può superare i due terzi del salario medio degli operai della circoscrizione. E però in nessun caso il sussidio può discendere sotto 50 ore, né superare 2 corone il giorno.

Qualora un socio che, in conseguenza della disoccupazione ha diritto al sussidio, accetta, sopra parere della direzione della Cassa (v. art. 13, n. 7) o di sua volontà un lavoro per cui gli è pagato un salario inferiore al sussidio massimo di sopra indicato, la Cassa può aumentare questo salario sino al sussidio massimo.

Il sussidio non può essere pagato ad una persona che non è socio della Cassa da almeno dodici mesi o che non ha pagato le sue quote.

I militari in attività di servizio sono dispensati dalla quota, ma conservano, dopo decorso il loro servizio, il diritto al sussidio, a condizione che al tempo in cui il sussidio è accordato siano stati già soci della Cassa almeno per dodici mesi e che durante questo periodo abbiano pagato le loro quote almeno per tre mesi. Il sussidio non deve essere pagato nei primi sei giorni di disoccupazione. Questo periodo di carenza può essere dallo statuto elevato a 15 giorni. Tuttavia questa disposizione non è applicabile qualora l'operaio non ha diritto che al sussidio di viaggio.

Per le Casse che comprendono operai di stagione, il Ministro di Commercio, sentito il Comitato previsto nell'art. 18, può decidere che durante certe stagioni di determinare, non potrà essere pagato il sussidio ai soci delle Casse od a questi operai di stagione se la durata della disoccupazione non è superiore a 15 giorni, e, in tali casi, il numero dei giorni è specialmente indicato.

Art. 12. — Il sussidio di viaggio a cui un socio ha diritto in virtù dell'art. precedente, non può superare l'ammontare totale della somma che, secondo lo statuto, potrebbe esser pagata sotto forma d'indennità giornaliera per una durata di 12 mesi consecutivi (v. art. 14).

Art. 13. — Una Cassa riconosciuta non può accordare sussidi:

- 1° Durante gli scioperi o le serrate, alle persone a cui si riferiscono;
- 2° Ai soci la cui disoccupazione è dovuta a malattia o ad incapacità al lavoro, per la durata di questa malattia o di questa incapacità;
- 3° Ai soci la cui incapacità deriva dall'aver essi abbandonato il lavoro senza motivo sufficiente o che sono responsabili della disoccupazione per abuso di alcool o di cattiva condotta rispetto al padrone od ai compagni;
- 4° Ai soci che subiscono una pena del carcere;
- 5° Ai soci che sono sotto processo;
- 6° Ai soci che ricevono sussidi dall'assistenza pubblica;
- 7° Ai soci che si rifiutano di accettare un lavoro, corrispondente alla loro capacità, ad essi indicato dalla direzione della Cassa.

Inoltre una Cassa riconosciuta non può accordare sussidi ai soci che sono al servizio militare.

Se la direzione della Cassa in caso di disoccupazione di un socio, rifiuta di accordargli il sussidio, invocando le disposizioni dei precedenti nn. 1 a 3 e 6 e 7, contro la decisione presa dalla direzione si può ricorrere dall'interessato, entro il termine di un mese, dinanzi al Comitato previsto nell'art. 18, il quale decide la questione dopo esaminate le circostanze. Contro la decisione del Comitato si può pure ricorrere nel ter-

mine di un mese al Ministro dell' Interno che decide definitivamente.

Art. 14. — Nello statuto di una Cassa riconosciuta deve essere stabilito l'ammontare dei sussidi pagabili per 12 mesi consecutivi; deve rappresentare almeno una somma corrispondente ad un sussidio quotidiano statutario di 70 giorni.

Il Ministro dell' Interno può accordare il riconoscimento a Casse il cui statuto stabilisce l'ammontare del sussidio accordato per dodici mesi ad una somma inferiore a 50 giorni di indennità quotidiana, ma questo riconoscimento non può esser dato se non a titolo eccezionale e soltanto nel caso in cui l'indennità quotidiana prevista nello statuto è minore di 75 *öre*.

Se un socio, al massimo, nel corso di tre anni consecutivi ha ricevuto dalla Cassa sussidi corrispondenti a 210 giorni di indennità, ovvero se il primo capoverso è stato applicato al triplo del numero delle giornate previsto nel decreto di autorizzazione, la Cassa non può accordargli altri sussidi prima che egli abbia passato un nuovo anno completo come socio della Cassa pagando le quote.

Art. 15. — La sorveglianza delle società riconosciute è affidata ad un ispettore della disoccupazione che riceve un annuo stipendio di 3.000 corone.

Nel caso che l'ufficio d'ispettore della disoccupazione è attribuito all'ispettore della Cassa per malattie, si procede in conformità alle disposizioni della legge 5 gennaio 1851 articolo 3.

La legge di finanza determina ogni anno la somma necessaria per il personale aggiunto e per il mantenimento dell'ufficio dell'ispettore della disoccupazione.

In caso di vacanza, può essere deciso, per decreto reale, che non sia più provveduto all'impiego, ma che la sorveglianza alle Casse per la disoccupazione riconosciute sarà affidata a un direttore insieme alla sorveglianza alle Casse per malattie riconosciute (legge 12 aprile 1892) e a Casse per le spese finanziarie (legge primo aprile 1905).

L'ufficio d'ispettore della disoccupazione è affidato all'ispettore delle Casse per le malattie menzionate nell'art. 23 della legge 12 aprile 1892, essendo in pari tempo soppresso quest'ultimo ufficio.

Il direttore riceve uno stipendio annuale di 5.000 corone con aumento ogni quattro anni dalla sua nomina come ispettore delle Casse per le malattie (di 500 corone l'anno) sino al massimo di 6.500 corone.

La somma necessaria per il personale aggiunto al direttore e per il mantenimento del suo ufficio è prevista ogni anno nella legge di finanza.

Art. 16. — Ciascuna Cassa riconosciuta manda un delegato all'assemblea annuale. Allorché una Cassa conta più di mille soci, ha diritto d'invviare due delegati, ed inoltre un delegato per ciascun migliaio di soci in più.

I delegati sono scelti dai membri del Consiglio fra i soci della Cassa. L'assemblea generale delibera sotto la presidenza dell'ispettore della disoccupazione, intorno alla attività ed alla cooperazione delle Casse. Sono da essa scelte sei persone fra i delegati per costituire un Comitato, con sei supplenti (art. 17). I membri del Comitato ed i supplenti sono eletti per sei anni. La prima volta, nell'assemblea generale che si aduna al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, ed in guisa che la metà dei membri del Comitato e dei loro supplenti esca, dopo tre anni, di carica. La sorte decide i membri uscenti dopo i tre anni.

Un membro del Comitato o supplente esce di diritto quando cessa di essere socio di una Cassa per la disoccupazione riconosciuta. L'elezione per la sua sostituzione ha luogo nell'assemblea generale successiva.

Art. 17. — Il Comitato della disoccupazione si compone dei membri designati nell'art. 16 (v. art. 17) e dell'ispettore della disoccupazione, che fa da presidente.

Oltre ai diritti ed ai doveri che espressamente gli incombono in virtù della presente legge. Il Comitato deve servire di legame fra le diverse Casse. Deve determinare i principi della loro cooperazione e in particolare le norme del cambio dei soci da una ad un'altra Cassa.

Deve cercare di ottenere, per quanto è possibile l'uniformità nei modi dei sussidi.

I mezzi necessari al Comitato, in particolare le spese di soggiorno e di viaggio dei membri eletti, sono previsti ogni anno dalla legge di finanza.

Qualora il Comitato sia d'opinione che una Cassa riconosciuta, senza violare precisamente le disposizioni

della legge, ha tuttavia di fronte ai soci ed alle altre Casse per la disoccupazione una attitudine tale da nuocere alla istituzione delle Casse per la disoccupazione, l'ispettore della disoccupazione invia al Ministro dell'Interno una relazione per indicare che vi sarebbe motivo per ritirare il riconoscimento alla detta Cassa.

Art. 18. — Lo statuto di una Cassa riconosciuta deve contenere prescrizioni rispetto alle questioni seguenti:

1° Denominazione, sede sociale, scopo, circoscrizione della Cassa, ammissione dei soci, diritti e doveri, in particolare responsabilità reciproche;

2° assemblee generali, direzione e sue facoltà;

3° contabilità e revisione, collocamento dei capitali, fondo di riserva, destinazione del saldo in caso di scioglimento della Cassa;

4° modificazione dello statuto.

Art. 19. — Le deliberazioni che in conformità allo statuto concernono la destinazione del saldo in caso di scioglimento della Cassa, non sono valide se non con l'approvazione dell'ispettore della disoccupazione. La ripartizione del saldo fra i soci è interdetta.

Ogni modificazione dello statuto deve essere sottoposta all'approvazione dell'ispettore della disoccupazione.

Contro la sua decisione si può ricorrere al Ministro dell'Interno.

Art. 20. — L'ispettore della disoccupazione riscontra i resoconti finanziari annuali delle Casse e sorveglia in modo generale le Casse riconosciute. Del pari le deve aiutare con la sue informazioni e consigli, e deve prestare il suo concorso al tempo della istituzione di nuove Casse. Ha diritto di prendere conoscenza in ogni tempo dei registri, della contabilità e di tutta la gestione delle Casse.

L'ispettore della disoccupazione presenta ogni anno al Ministro dell'Interno una relazione sull'attività delle Casse. Un estratto di questa relazione è pubblicato in conformità alla decisione del Ministro.

Art. 21. — Qualora la direzione di una Cassa non soddisfa puntualmente le prescrizioni della presente legge, o qualora la sua attività non è conforme alle norme, o qualora vi fanno difetto l'ordine e la necessaria sorveglianza e la Cassa non soddisfa le indicazioni a tal uopo date dall'ispettore della disoccupazione, il Ministro dell'Interno può, su proposta di questo ritirare il riconoscimento.

Art. 22. — I documenti necessari per le assicurazioni fra le Casse riconosciute ed i loro soci sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 23. — La presente legge, che non è applicabile alle isole Feroe, andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino delle leggi*. Tuttavia l'art. 15 per disposizione speciale del Ministro dell'Interno, può andare in vigore prima del termine.

Il Governo deve presentare alla sessione ordinaria del Parlamento del 1912 una proposta di revisione della presente legge.

## CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

**Camera di Commercio di Pavia.** — Nella seduta del 29 aprile 1909, sotto la Presidenza Lanzoni, a seguito di relazione sull'argomento fatta dal consigliere avv. Cattaneo ed a proposta del medesimo relatore, il Consiglio delibera: 1) di sospendere qualsiasi decisione di merito; 2) di affidare alla propria Presidenza l'incarico; a) di precisare ufficialmente i termini ed i criteri del voto emesso in argomento dalla Onor. Deputazione Provinciale di Pavia; b) di interpellare il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio se effettivamente, per quali disposizioni regolamentari od istruzioni ministeriali, alle Cattedre Ambulanti di Agricoltura compete e possa essere lecito di esplicitare pubblicamente una azione partigiana nelle lotte economiche per la determinazione del prezzo dei prodotti agricoli; 3) di riprendere, sa del caso, compiuta l'istruzione di cui sopra, in esame la sollevata quistione.

Si approva pure il seguente ordine del giorno:

« La Camera di Commercio di Pavia,

« Visto l'articolo 2 della legge 15 giugno 1893 N. 295, ed il Decreto Ministeriale 30 marzo 1909 pubblicato sul Foglio degli annunci legali della Provincia 7 corrente:

« Ritenuto che questa Camera, pure essendo favorevole alla costituzione della magistratura probvirale nel Distretto, non ha mancato di mettere in evidenza la difficoltà che presenta la condizione delle industrie, generalmente sparse, in questo territorio alla efficace applicazione della legge 15 giugno 1893; del che è prova l'azione esercitata dai 7 Collegi istituiti nella Provincia nel 1903, e specialmente dai 3 aventi sede in Pavia, i quali in sei anni dal R. D. d'istituzione o non si poterono costituire, o, stentatamente costituiti, ebbero fin qui una funzione irrisoria;

« Considerato che un Collegio di Probviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sfera d'azione in territorio ristretto presenta maggiori probabilità di poter esser costituito e di funzionare, dato lo sviluppo locale della detta industria;

« Considerato peraltro che non pochi operai addetti agli stabilimenti di Pavia risiedono nei Comuni vicini e sarebbero esclusi dalle liste elettorali del Collegio qualora la circoscrizione elettorale di questo fosse limitata al Comune di Pavia;

« delibera

di esprimere parere favorevole alla istituzione di un Collegio di Probviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Pavia e con circoscrizione nel mandamento amministrativo ».

Indi seguono alcune comunicazioni della Presidenza, di minore importanza.

TITOLI DI STATO	9 maggio 1909							16 maggio 1909										
	Sabato 8	Lunedì 10	Martedì 11	Mercoledì 12	Giovedì 13	Venerdì 14	Sabato 8	Lunedì 10	Martedì 11	Mercoledì 12	Giovedì 13	Venerdì 14	Sabato 8	Lunedì 10	Martedì 11	Mercoledì 12	Giovedì 13	Venerdì 14
Rendita ital. 3 3/4 0/10	104.81	104.81	104.83	104.85	104.90	105.00	104.81	104.81	104.83	104.85	104.90	105.00	104.81	104.81	104.83	104.85	104.90	105.00
» » 3 1/2 0/10	103.85	103.85	103.85	103.90	103.90	104.00	103.85	103.85	103.85	103.90	103.90	104.00	103.85	103.85	103.85	103.90	103.90	104.00
» » 3 0/10	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.50	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.50	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.50
Rendita ital. 3 3/4 0/10																		
a Parigi	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50
a Londra	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50
a Berlino	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50
Rendita francese ammortizzabile 3 0/10	97.37	97.55	97.45	97.20	97.62	97.65	97.37	97.55	97.45	97.20	97.62	97.65	97.37	97.55	97.45	97.20	97.62	97.65
Consolidato inglese 2 3/4 0/10	85.12	84.90	85.55	85.95	85.15	85.40	85.12	84.90	85.55	85.95	85.15	85.40	85.12	84.90	85.55	85.95	85.15	85.40
» prussiano 3 0/10	96.00	96.90	96.90	96.80	96.80	96.90	96.00	96.90	96.90	96.80	96.80	96.90	96.00	96.90	96.90	96.80	96.80	96.90
Rendita austriac. in oro	117.80	117.30	117.50	117.55	116.80	117.40	117.80	117.30	117.50	117.55	116.80	117.40	117.80	117.30	117.50	117.55	116.80	117.40
» » in arg.	96.25	96.40	96.60	96.80	96.95	96.65	96.25	96.40	96.60	96.80	96.95	96.65	96.25	96.40	96.60	96.80	96.95	96.65
» » in carta	96.30	96.40	96.35	96.45	96.70	96.70	96.30	96.40	96.35	96.45	96.70	96.70	96.30	96.40	96.35	96.45	96.70	96.70
Rend. spagn. esteriore a Parigi	98.77	98.22	98.92	98.55	98.90	98.85	98.77	98.22	98.92	98.55	98.90	98.85	98.77	98.22	98.92	98.55	98.90	98.85
a Londra	98.00	98.00	98.00	98.25	98.50	98.25	98.00	98.00	98.00	98.25	98.50	98.25	98.00	98.00	98.00	98.25	98.50	98.25
Rendita turca a Parigi	93.05	93.02	92.40	92.60	92.57	92.97	93.05	93.02	92.40	92.60	92.57	92.97	93.05	93.02	92.40	92.60	92.57	92.97
» » a Londra	92.25	92.25	93.00	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	93.00	92.25	92.25	92.25	92.25	92.25	93.00	92.25	92.25	92.25
Rend. russa nuova a Parigi	101.35	101.32	101.30	101.45	101.60	101.65	101.35	101.32	101.30	101.45	101.60	101.65	101.35	101.32	101.30	101.45	101.60	101.65
» portoghese 3 0/10 a Parigi	62.05	61.95	61.90	62.30	62.88	62.85	62.05	61.95	61.90	62.30	62.88	62.85	62.05	61.95	61.90	62.30	62.88	62.85

VALORI BANCARI

	9 maggio 1909	16 maggio 1909
Banca d'Italia	1292.00	1294.00
Banca Commerciale	808.00	813.00
Credito Italiano	563.00	563.00
Banco di Roma	105.00	105.50
Istituto di Credito fondiario	560.00	560.00
Banca Generale	25.00	14.00
Credito Immobiliare	270.00	267.00
Bancaria Italiana	105.00	107.00

PRESTITI MUNICIPALI

	9 maggio 1909	16 maggio 1909
Prestito di Milano	103.50	103.85
» Firenze	70.00	69.00
» Napoli	104.50	104.50
» Roma	59.50	59.50

CARTELLE FONDIARIE

	9 maggio 1909	16 maggio 1909
Istituto Italiano	520.00	520.00
» »	512.00	511.00
» »	492.00	490.00
Banca Nazionale	508.00	505.00
Cassa di Risparmio di Milano	517.50	518.00
» »	512.00	514.00
» »	500.00	499.00
Monte Paschi di Siena	412.00	412.00
» »	500.00	500.00
Op. Pie di S. Paolo Torino	500.00	500.00
» »	412.00	412.00
Banco di Napoli	502.50	502.75

VALORI FERROVIARI

	9 maggio 1909	16 maggio 1909
Meridionali	702.00	702.00
Mediterranee	410.00	410.00
Sicule	641.00	641.00
Secondarie Sarde	288.00	292.00
Meridionali	361.00	365.00
Mediterranee	509.00	507.50
Sicule (oro)	509.00	509.00
Sarde C.	374.00	370.00
Ferrovie nuove	364.50	364.00
Vittorio Emanuele	393.00	393.00
Tirrene	520.00	520.00
Lombarde	296.00	296.00
Marmif. Carrara	260.00	260.00

VALORI INDUSTRIALI

	9 maggio 1909	16 maggio 1909
Navigazione Generale	387.00	386.00
Fondiarie Vita	350.00	339.00
» Incendi	221.00	221.00
Acciaierie Terni	1313.00	1346.00
Raffineria Ligure-Lombarda	359.00	363.00
Lanificio Rossi	1625.00	1625.00
Cotonificio Cantoni	480.00	480.00
» Veneziano	216.00	213.00
Condotte d'acqua	318.50	318.00
Acqua Pia	1590.00	1650.00
Linificio e Canapificio nazionale	194.00	193.00
Metallurgiche italiane	105.00	111.00
Piombino	190.00	188.00
Elettric. Edison	375.00	377.00
Costruzioni Venete	211.00	214.00
Gas	1055.00	1073.00
Molini Alta Italia	142.00	144.00
Ceramica Richard	334.00	335.00
Ferriere	193.00	190.00
Officina Mecc. Miami Silvestri	96.00	97.00
Montecatini	93.00	98.00
Carburo romano	825.00	829.00
Zuccheri Romani	75.00	74.50
Elba	314.00	329.00

Banca di Francia	4290.00	4290.00
Banca Ottomana	712.00	720.00
Canale di Suez	4710.00	4770.00
Crédit Foncier	750.00	750.00

PROSPETTO DEI CAMBI

	su Francia	su Londra	su Berlino	su Austria
10 Lunedì	100.62	25.31	123.70	105.60
11 Martedì	100.60	25.31	123.50	105.60
12 Mercoledì	100.62	25.31	123.75	105.60
13 Giovedì	100.62	25.31	123.75	105.06
14 Venerdì	100.65	25.31	123.77	105.60
15 Sabato	100.65	25.31	123.77	105.60

